



STATUTO FIPER

Approvato in Assemblea Straordinaria del 29 Marzo 2009

Premesso:

- che con protocollo adottato il 10 Dicembre 1997 a Kyoto i Paesi industrializzati si sono impegnati entro il periodo 2008/2012 a ridurre le emissioni di gas serra nella misura complessiva del 5,3% rispetto ai livelli del 1990;
- che con decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea del 17 Giugno 1998 l'Italia si è impegnata alla riduzione delle proprie emissioni di CO2 ed equivalenti nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro i termini sopra riportati;
- che da parte del Governo, della conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI ed altri Enti è stato sottoscritto un "Patto per l'Energia e l'Ambiente" che fra gli obiettivi prevede anche il "Raddoppio della produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo di combustibili con un minor impatto sull'ambiente" con intendimento del Governo a destinare ingenti risorse pubbliche per la concreta attuazione delle azioni e degli obiettivi individuati.
- l'impegno unilaterale dell'UE a ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, e l'obiettivo di ridurre le emissioni del 30% entro il 2020 a condizione che venga concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;
- che all'Italia è stato assegnato l'obiettivo di incrementare del 17% la produzione di energia rinnovabile entro il 2020.

Art.1

Le premesse sono parti sostanziali ed integranti del presente atto.

Art.2 Denominazione e Sede

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro con la seguente denominazione "Federazione Italiana Produttori Energia da Fonti Rinnovabili" (F.I.P.E.R.) con sede legale in Milano via Settala n. 8. che può istituire uffici operativi anche in altre località.

L'Associazione è laica e apartitica; persegue i suoi scopi tutelando la propria indipendenza rispettosa delle convinzioni personali dei suoi membri.

Art. 3 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Scopi ed Oggetto

4.1. Scopi dell'Associazione

1) Promuovere nell'ambito del territorio Italiano la produzione di ogni forma di energia utilizzando prevalentemente le seguenti fonti rinnovabili: biomasse, eolica, solare, geotermica. L'energia prodotta potrà essere sia termica che elettrica.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di concorrere alla promozione e all'utilizzazione delle biomasse legnose, vegetali e di origine animale nella produzione di energia termica ed elettrica in un rapporto eco-sostenibile con il territorio dove gli impianti hanno sede.

La produzione di energia è finalizzata a:

- a) valorizzare le risorse locali, diminuendo le dipendenze energetiche dall'esterno;
- b) incentivare l'efficienza nella produzione ed il risparmio energetico e conseguentemente contribuire a ridurre le emissioni inquinanti;

c) promuovere la cura e la manutenzione dei territori e dell'ambiente ove viene svolta l'attività.

4.2. Le principali linee d'azione:

- 1) Rappresentare in tutte le sedi istituzionali, politiche ed economiche locali, regionali, nazionali e internazionali, l'interesse dei soci alla valorizzazione della filiera agro-energetica, in particolare promuovendo l'efficienza energetica negli usi finali e forme di tecnologia ad alto rendimento (ex. co-generazione).
- 2) Incentivare lo sviluppo economico nelle aree non metanizzate attraverso l'utilizzo dei prodotti agricoli e forestali come fonte di energia rinnovabile, mediante la costituzione di impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa e biogas.
- 3) Effettuare studi, ricerche di mercato e fornire consulenza per:
 - a) La realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili collegati a reti di distribuzione;
 - b) L'ottimizzazione della produzione energetica: Efficienza della miglior tecnologia disponibile e conoscenza della gestione impiantistica ottimale.
 - c) La promozione della filosofia del risparmio energetico presso l'utente finale.
- 4) Fornire assistenza e consulenza alle imprese associate, relative all'organizzazione e alla gestione degli impianti di produzione e distribuzione energia, avvalendosi della struttura, delle risorse e del personale dipendente e/o consulente dell'Associazione.
- 5) Predisporre corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico e professionale di giovani ed addetti al settore finalizzati alla preparazione e/o specializzazione di personale preposto alla manutenzione e alla conduzione di impianti e strutture di produzione e distribuzione energia da fonti rinnovabili in collaborazione con altri Enti.
- 6) Provvedere in collaborazione alle Imprese associate, alla rilevazione ed all'accertamento di dati statistici interessanti alla attività relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 7) Operare, nell'interesse dei soci, per l'aggregazione della domanda di prodotti derivanti da colture agricole e forestali a destinazione energetica, anche attraverso la promozione di accordi di filiera ed altri strumenti di contrattazione collettiva (ex. osservatorio per il cippato).
- 8) Partecipare e nominare i propri rappresentanti in tutti quegli Enti, Organizzazioni e Commissioni in cui sia prevista la rappresentanza di operatori nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tutelare e rappresentare gli interessi degli associati.
- 9) Promuovere azioni in accordo tra gli Associati volte al miglioramento della collocazione economica dei prodotti sul mercato dell'energia.
- 10) Espletare ogni mandato che collettivamente o individualmente viene affidato dalle imprese associate.
- 11) Collaborare con Enti pubblici o privati, Associazioni che perseguono scopi simili ai propri.
- 12) Predisporre visite guidate ed incontri per far conoscere le esperienze più significative nel settore a livello nazionale ed internazionale.
- 13) Partecipare a progetti locali, nazionali ed internazionali finalizzati alla promozione, sviluppo e diffusione delle energie rinnovabili, delle filiere e delle tecnologie ad esse collegate.
- 14) Divulgare presso i consumatori, utenti la conoscenza del settore e il relativo contributo in termini di sviluppo ambientale, economico e sociale.
- 15) Svolgere attività editoriale per la pubblicazione di articoli, libri, prodotti multimediali, e altre iniziative simili in tema di energia rinnovabili ed efficienza energetica conformi alla propria specificità.

Art. 5 Soci - Requisiti ed ammissione

Possono far parte della Federazione solo ed esclusivamente Società, Enti e persone fisiche con sede nel territorio italiano esercenti o gestori di impianti di produzione e distribuzione di energia per il mercato, con utilizzo prevalente di fonti rinnovabili quali: biomassa, eolica, solare, geotermica, con sede nel territorio Italiano.

Possono essere ammessi quali soci onorari, senza diritto di voto e senza obbligo di contribuzione, enti di diritto pubblico o privato che operino nel settore delle fonti di energie rinnovabili.

Le domande di ammissione, redatte sulla modulistica fornita dalla Federazione, devono essere inviate per iscritto al presidente della Federazione, corredate di idonea documentazione relativa all'attività del richiedente con l'impegno a sottoscrivere i regolamenti e/o convenzioni già in atto.

Il Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, verificati i requisiti, delibera sull'ammissione.

L'ammissione avrà validità dalla data di accettazione.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita della Federazione e concorrere alla determinazione della sua volontà in conformità di questo statuto.
2. Eleggere le cariche sociali quali: il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.
3. Fruire dei servizi, dell'assistenza, consulenza e rappresentanza dell'Associazione.
4. Utilizzare il logo ufficiale di Fiper sui propri siti con link attivo al dominio dell'associazione

I soci sono tenuti a :

1. Osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. Versare la quota associativa entro la data prevista di ogni anno nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.
3. Promuovere l'Associazione in tutti gli ambienti interessati.
4. Collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
5. Segnalare irregolarità e/o abusi nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione.
6. Fare un uso corretto e responsabile dello status di Socio verso terzi.
7. Fornire i dati richiesti a fini statistici dalla Federazione.

Art. 7 - Patrimonio

L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- c) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- f) da convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'organizzazione di attività e/o ideazione, e/o realizzazione di manifestazioni promozionali o divulgative o partecipazioni ad esse.

Il contributo al fondo sociale, da versarsi all'atto dell'ammissione, è determinato, in proporzione al Patrimonio della Federazione alla data della domanda, dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'ammontare.

La quota associativa annua verrà definita dal Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Le quote associative annue sono suddivise fra i soci in base ai voti degli stessi come indicato al successivo art. 10.

Per recesso e esclusione al socio uscente non spetta la quota corrispondente ad avanzi di gestione.

Art. 8 - Perdita di qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- a) Con la cessazione dell'attività dell'impresa.
- b) Per esclusione, quando il socio sia in mora con il versamento dei contributi, quando non osservi lo statuto, il regolamento e le legittime deliberazioni della Federazione, quando svolga ingiustamente azioni ai danni dell'associazione, o di altri associati, ledendone gli interessi anche morali.

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere, fino all'assemblea, il socio ritenuto responsabile di gravi violazioni che possano comportare l'esclusione dalla Federazione.

- c) Per recesso.

L'associato che intende recedere è obbligato ad un preavviso a mezzo raccomandata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed i Vice Presidenti;
- I Revisori dei Conti.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati come risultanti dal libro dei soci.

Ogni associato ha diritto a uno o più voti in relazione alla quota annua di gestione versata alla Federazione e comunque secondo il seguente schema:

Voti 1	fino a 2,5 MW installati
Voti 2	da 2,51 a 5 MW installati
Voti 3	da 5,1 a 10 MW installati
Voti 4	da 10,1 a 20 MW installati
Voti 5	da 20,1 a 50 MW installati
Voti 7	da 51 a 100 MW installati
Voti 10	da 101 a 150 MW installati
Voti 15	da 151 a 200 MW installati
Voti 17	oltre i 200 MW installati.

Voti 1 per gli associati che non hanno ancora iniziato l'attività ma che hanno già iniziato la realizzazione di un impianto di produzione energia.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di maggio. E' possibile ulteriore convocazione ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il decimo dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono effettuate mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, giorno, ora e luogo della riunione, spedita anche a mezzo fax o via e-mail, a ciascuno dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione riducibili ad tre in caso di urgenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

All'Assemblea compete di:

- Approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio ed i criteri di ripartizione delle spese;
- Approvare il bilancio preventivo e di deliberare la misura della quota associativa annua e del contributo annuo sulla base del preventivo di spesa

redatto dal Consiglio Direttivo;

- fissare il compenso e/o i rimborsi spese dei componenti del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti;
- Nominare il Presidente e 2 Vice Presidenti;
- Nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- Nominare i revisori dei conti.
- Ratificare l'entrata dei nuovi soci

Spetta all'Assemblea deliberare la revoca degli amministratori, nonché le azioni di responsabilità contro amministratori e revisori dei conti.

Spetta all'Assemblea deliberare le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera su tutte le altre materie a lei demandate da singole norme in questo statuto e da disposizioni di legge, e su ogni questione concernente l'attività sociale proposta dal Consiglio Direttivo.

In particolare delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

Art. 11 - Deliberazioni dell'assemblea

Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

I soci che non sono in regola con i pagamenti delle quote non possono delegare il loro voto né essere portatori di deleghe.

Nessun socio può essere portatore di più di n. 3 deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti in proprio e per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi in base a quanto determinato nel precedente articolo 10. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci in base alle previsioni del precedente articolo 10. Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

La gestione operativa dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo costituito da 3 ad 11 membri anche non soci compresi il Presidente ed i Vice Presidenti nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto da uno dei Vice Presidenti scelti in base al criterio di anzianità.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo nomina di volta il segretario scegliendo anche tra persone estranee al Consiglio.

Il Presidente o chi ne fa le veci riunisce il Consiglio Direttivo nella sede sociale o altrove, anche all'estero, quando lo crede opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno due Amministratori o dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta, anche con telegramma, telefax o e-mail, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.

E' ammessa la possibilità delle riunioni per teleconferenza e per video conferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia a tutti consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare nell'apposito libro con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione senza eccezioni di sorta, e provvederà a tutto quanto per legge o per statuto non sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutte le attività dell'associazione ed inoltre:

- Delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'associazione.
- Definisce sistemi di auto-regolamentazione interna.
- Nomina i gruppi di lavoro.
- Promuove incontri tecnici con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.
- Sottopone all'assemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo.
- Promuove e cura la pubblicazione dell'organo ufficiale dell'associazione e di altre eventuali informative ai soci.
- Nomina il Segretario nazionale ed eventuali altri collaboratori

Art. 13 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente della Federazione è il legale rappresentante dell'associazione. Convoca e presiede il consiglio Direttivo.

Esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, e rappresenta la stessa in ogni negozio giuridico dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e agli arbitri.

Il presidente dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari.

Dispone l'assunzione del personale e la relativa posizione economica e normativa, sentito in merito il parere del Consiglio Direttivo.

Può delegare ai consiglieri o ai dipendenti dell'Associazione la firma della corrispondenza ordinaria, e la rappresentanza per gli ordinari rapporti con uffici postali, autorità amministrative di qualsiasi grado, banche ed istituti di credito, casse di risparmio e postali, privati ed imprenditori.

Con l'autorizzazione del Consiglio può delegare uno o più membri del Consiglio, o dipendenti della Federazione, ed emettere con firma disgiunta o congiunta, assegni a debito di conti dell'Associazione e a compiere in nome e per conto della Federazione altri negozi giuridici comportanti assunzioni di obbligazioni.

In caso di sua assenza o impedimento ne fanno le veci i Vice Presidenti in ordine di anzianità.

Art. 14 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente, due membri effettivi, due supplenti, scelti anche al di fuori degli associati.

Dura in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti.

L'Assemblea ne fissa annualmente, con l'approvazione del bilancio, gli emolumenti.

I Revisori sorvegliano che siano osservati lo statuto, il regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, che siano conservati i beni sociali e che della gestione sia tenuta corretta contabilità.

Ogni singolo componente può prendere visione, anche da solo, dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, chiedere informazioni su affari sociali, fare comunicazioni al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea ai quali deve comunque essere inviato.

Il Collegio (o il revisore) deve periodicamente eseguire il controllo della cassa e della contabilità.

Dopo la chiusura di ogni esercizio esamina il bilancio e l'analitico conto delle entrate e delle uscite, ne riscontra l'esattezza e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta.

Art.15 Marchio e logo Federazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili- FIPER

L'Associazione è proprietaria e titolare esclusiva del marchio, della denominazione e del logo "Federazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili- FIPER".

Essa può concederne l'uso a terzi, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce le forme e modalità di accesso e circolazione interattiva al sito WEB (www.fiper.it), di cui l'Associazione è titolare esclusiva, da parte dei soci e non soci, le modalità di inserimento e presentazione dei dati istituzionali relativi agli associati.

I soci in regola con le quote possono adoperare il marchio Fiper previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può vietare l'utilizzo del marchio qualora il socio perda i requisiti necessari o ne faccia un utilizzo improprio.

Art. 16 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale dura un anno, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, corredandolo della relazione sulla gestione e sulla attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi.

Art. 17 - Scioglimento della Federazione

In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, estinto ogni debito, verranno rimborsati agli associati i contributi rispettivamente versati alla società negli ultimi tre esercizi. L'eventuale ulteriore residuo attivo verrà destinato con decisione assembleare ad altri enti senza scopo di lucro che operino nel settore delle fonti energetiche alternative o dell'ambiente ed ecologia in generale.

Art. 18 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere fra gli associati, o fra associati ed associazione in ordine alle interpretazioni ed applicazioni di questo statuto, dell'atto costitutivo e di atti sociali, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo, o in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano.

Il collegio arbitrale funzionerà con potere di amichevole compositore ed il suo giudizio è inoppugnabile.

Art. 19 - Rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

